



Con la presente scrittura privata, tra i sottoscritti, per ogni effetto di legge, di conviene e stipula quanto segue:

Art.1

Tra i signori:

- 1) ZACCHEO GIOVANNA ELISABETTA nata ad Acquaviva delle Fonti il 07 febbraio 1969 codice fiscale ZCC GNN 69B47 A0481 residente in TURI (BA) via Eramo n. 1
- 2) ZACCHEO ROCCO GIANLUCA nato Bari il 29 giugno 1976 codice fiscale ZCC RCG 76H29 A662R residente in Casamassima alla via Lucania n.2
- 3) CONNESTARI DANIELA nata Frascati (Rm) il 16 settembre 1978 codice fiscale CNN DNL 78P56 D773Y residente in Collamare alla Via Piave, n.19
- 4) ABBATICCHIO MICHELE nato a Bari il 22 gennaio 1972 codice fiscale HBT MHL 72A22 A662E residente in Capurso alla via Paolo VI n. 48
- 5) BRUNO GIOVANNI nato a Noci il 20 novembre 1954 codice fiscale BRN GNN 54S20 F915S residente in Noci alla via Salvo D'Acquisto n. 15
- 6) SCANDALE CARLO nato a Triggiano il 15 febbraio 1978 codice fiscale SCN CRL 78B15 L425Z, residente in Bari alla via Luigi Sturzo n. 42
- 7) SGOBBA GIACOMO nato a Conversano il 18 agosto 1974 codice fiscale SGB GCM 74M18 C975N residente in Conversano alla Via Polignano n. 2
- 8) BOCCUZZI STEFANIA nata a Cassano Allo Ionio (cs) il 01 luglio 1975 BCC SFN 75L41 C002L residente in Noicattaro alla via Zara, 60
- 9) CANTATORE MARIAPIA nata a Andria il 21 agosto 1966 codice fiscale CNT MRP 66M61 A285I residente in Ruvo di Puglia alla via Isabella Griffi n. 9
- 10) PUGLIESE PIERANGELO ANTONIO nato a Gioia Del Colle (Ba) il 18 marzo 1974 codice fiscale PGL PNG 74C18 E038X residente in TURI (BA) alla Via San Pompilio Maria Pirrotti n. 6

è costituita un'associazione denominata " CO.MED.A. " (Conciliazione Mediazione ed Arbitrato)

Art. 2

La sede della Associazione è fissata in Conversano con indirizzo alla Via F.lli Rosselli n. 68

Art. 3

2. L'Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti politici.
3. Può aderire ad Enti ed organizzazioni in armonia con i propri scopi sociali.
4. La durata è illimitata. L'Assemblea straordinaria ne può determinare lo scioglimento.
5. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale, gestite direttamente dal consiglio direttivo dell'Associazione oppure da un comitato esecutivo, così come previsto dall'art. 4 punto 2 j.
6. L'Associazione potrà, inoltre, affiliare altre associazioni che abbiano gli stessi scopi istituzionali, autorizzandole all'uso del logo, secondo un regolamento appositamente approvato.

Art. 2

1. L'Associazione ha lo scopo di diffondere la cultura delle soluzioni alternative alla giustizia ordinaria, per ogni e qualsiasi controversia insorta tra persone fisiche e/o giuridiche, sul territorio italiano e all'estero, sia organizzando adeguate strutture per la gestione e l'erogazione, anche a mezzo di terzi professionalmente adeguati, dei servizi di assistenza negoziata, soluzioni negoziate, conciliazione, negoziazione, mediazione anche familiare, bancaria e finanziaria, ed arbitrato, sia informando e formando, con iniziative e corsi, enti, organismi e persone fisiche e giuridiche, all'erogazione dei servizi per le soluzioni alternative alle dispute civili e commerciali.
2. Con particolare riferimento alle norme in vigore riguardo alla mediazione, l'Associazione adegua la propria organizzazione e regolamentazione al Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n.28, nonché ad altri re-

Michele Cantatore
Maria Pia Cantatore

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

golamenti e norme di legge che, successivamente alla nascita della presente Associazione, entreranno in vigore sull'istituto di conciliazione, in materia civile e commerciale.

3. L'Associazione si propone, infatti, di offrire in maniera efficace ed efficiente, una risposta adeguata all'esigenza, sentita da più parti, di poter accedere a soluzioni alternative delle controversie, al di fuori dei normali circuiti giurisdizionali.

4. Potrà, tra l'altro organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione, rilasciando, ove previsto dalle norme in vigore, attestati abilitativi all'attività professionale di conciliatore, mediatore o arbitro.

5. Per il raggiungimento dello scopo, l'Associazione è libera di scegliere ogni e qualsiasi modalità organizzativa, formativa e patrimoniale, ritenuta adeguata e legittima, quali ad esempio: attività di studio, promozione culturale, convegni, seminari, corsi, pubblicazioni, al fine di agevolare la comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche, in materia di conciliazione, mediazione e arbitrato, per le soluzioni alternative delle controversie.

6. L'Associazione si ripromette altresì di interagire, consorziarsi e collaborare con alti enti ed organismi di uguale specie e natura, in Italia e all'Estero.

7. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Art. 4

L'associazione è regolata dallo statuto che si allega al presente atto sub "A" per formarne parte integrante e sostanziale

Art.5

In base alle norme statutarie, quali membri del primo Consiglio Direttivo vengono nominati per i primi cinque anni i signori:

Presidente - ZACCHEO GIOVANNA ELISABETTA

Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento SCANDALE CARLO

Il Segretario - Tesoriere PUGLIESE PIERANGELO ANTONIO

Art. 6

I componenti delegano il Presidente del Consiglio Direttivo a curare le pratiche che fossero necessarie .

Art. 7

Il fondo associativo - capitale sociale viene fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), costituito dagli apporti di euro 1000,00 (mille virgola zero zero) per ciascun socio fondatore

Art.8

Le spese del presente atto e sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Statuto dell'Associazione "CO.MED.A." (Conciliazione Mediazione ed Arbitrato)

Art. 1

1. E' costituita l'associazione "CO.MED.A." (Conciliazione Mediazione ed Arbitrato)

(di seguito denominata anche "CO.MED.A." o Associazione), con sede sociale in Conversano.

2. L'Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti politici.

3. Può aderire ad Enti ed organizzazioni in armonia con i propri scopi sociali.

4. La durata è illimitata. L'Assemblea straordinaria ne può determinare lo scioglimento.

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like 'Gianni', 'Carlo Scandale', and 'Pierangelo Pugliese'.

Handwritten notes at the bottom right, including 'Bee-Glee Books' and other illegible text.



5. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale, gestite direttamente dal consiglio direttivo dell'Associazione oppure da un comitato esecutivo, così come previsto dall'art. 4 punto 2 j.

6. L'Associazione potrà, inoltre, affiliare altre associazioni che abbiano gli stessi scopi istituzionali, autorizzandole all'uso del logo, secondo un regolamento appositamente approvato.

Art. 2

1. L'Associazione ha lo scopo di diffondere la cultura delle soluzioni alternative alla giustizia ordinaria, per ogni e qualsiasi controversia insorta tra persone fisiche e/o giuridiche, sul territorio italiano e all'estero, sia organizzando adeguate strutture per la gestione e l'erogazione, anche a mezzo di terzi professionalmente adeguati, dei servizi di assistenza negoziata, soluzioni negoziate, conciliazione, negoziazione, mediazione anche familiare, bancaria e finanziaria, ed arbitrato, sia informando e formando, con iniziative e corsi, enti, organismi e persone fisiche e giuridiche, all'erogazione dei servizi per le soluzioni alternative alle dispute civili e commerciali.

2. Con particolare riferimento alle norme in vigore riguardo alla mediazione, l'Associazione adegua la propria organizzazione e regolamentazione al Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n.28, nonché ad altri regolamenti e norme di legge che, successivamente alla nascita della presente Associazione, entreranno in vigore sull'istituto di conciliazione, in materia civile e commerciale.

3. L'Associazione si propone, infatti, di offrire in maniera efficace ed efficiente, una risposta adeguata all'esigenza, sentita da più parti, di poter accedere a soluzioni alternative delle controversie, al di fuori dei normali circuiti giurisdizionali.

4. Potrà, tra l'altro organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione, rilasciando, ove previsto dalle norme in vigore, attestati abilitativi all'attività professionale di conciliatore, mediatore o arbitro.

5. Per il raggiungimento dello scopo, l'Associazione è libera di scegliere ogni e qualsiasi modalità organizzativa, formativa e patrimoniale, ritenuta adeguata e legittima, quali ad esempio: attività di studio, promozione culturale, convegni, seminari, corsi, pubblicazioni, al fine di agevolare la comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche, in materia di conciliazione, mediazione e arbitrato, per le soluzioni alternative delle controversie.

6. L'Associazione si ripromette altresì di interagire, consorzarsi e collaborare con altri enti ed organismi di uguale specie e natura, in Italia e all'Estero.

7. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Art. 3

1. Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli Associati, Il Consiglio Direttivo e Il Presidente.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa.

3. Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

4. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione entro trenta giorni. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea, entro trenta giorni dal provvedimento.

5. L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente, entro trenta giorni dal termine di



Handwritten notes:
Gru...
Carl...
Hans...
Bee like bees
D...
G...
M...
G...
G...

ciascun anno. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale, entro trenta giorni dalla sua scadenza. Contro il provvedimento di esclusione, è possibile proporre appello in assemblea, entro trenta giorni dallo stesso.

6. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

7. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale, prevalentemente, delle attività prestate, in forma libera e gratuita, dagli associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

8. L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata almeno una volta l'anno e tutte le volte che sia necessario, dal Presidente ovvero quando ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche tramite e-mail, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, l'Assemblea (in questo caso costituita da tutti i soci con anzianità di almeno sei mesi) delibera sull'approvazione del rendiconto entro il 30 Aprile. L'esercizio va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il primo rendiconto si riferisce all'anno 2011 a partire dalla data di costituzione dell'associazione. In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato, munito di delega scritta. L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

9. L'Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 4

1. Il Consiglio Direttivo si compone di 3 (tre) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere, prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Direttivo, nel quadro generale degli indirizzi fissati dall'Assemblea, elegge nel proprio seno:

1. Il Presidente

2. Il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento

3. Il Segretario - Tesoriere

a. Detta i criteri di azione della "Associazione";

b. Approva il rendiconto entro il 28 Febbraio di ogni anno;

c. Sottopone all'Assemblea, per l'approvazione, il rendiconto economico e finanziario consuntivo, relativo all'anno precedente e quello preventivo, relativo all'anno in corso. Il rendiconto consuntivo dovrà restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i dieci giorni che precedono l'assemblea; i soci possono prenderne visione;

Handwritten signature: M. M. M. M. M.

Handwritten signature: M. M. M. M. M.

Handwritten signature: M. M. M. M. M.

Handwritten signature: M. M. M. M. M.

- d. Determina la misura e le modalità di corresponsione del contributo di ammissione e quello annuale dovuto dai soci;
- e. Approva e modifica gli eventuali regolamenti interni;
- f. Delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull'accettazione di eredità e delle donazioni in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- g. Provvede alle attività dell'Associazione e propone all'Assemblea circa la destinazione degli eventuali avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E', in ogni caso, fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione;
- h. Potrà attribuire specifiche deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo, in relazione alle necessità dell'Associazione;
- i. Potrà affidare incarichi ai Soci e a terzi, specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni;
- j. Delibera sulle istituzioni di sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e sull'eventuale comitato esecutivo che dovrà gestirle;
- k. Delibera sul regolamento di gestione e di controllo delle sedi secondarie e su tutti gli aspetti economici ed amministrativi necessari al buon funzionamento delle stesse;
- l. Delibera sull'affiliazione di altre associazioni che abbiano gli stessi scopi istituzionali e all'uso del logo.

Art. 5

- 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, che lo sceglie tra i propri membri.
- 2. Il Presidente rappresenta la "Associazione CO.MED.A." ad ogni effetto di legge e statutario ed ha la legale rappresentanza, che può delegare.
- 3. Il Presidente:
 - a. Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo adottando i provvedimenti necessari e può sostituirsi ad esso nei casi di urgenza, riferendo al Consiglio i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva;
 - b. Presiede le riunioni del Consiglio;
 - c. Ha facoltà di agire e resistere in giudizio e di nominare avvocati o procuratori alle liti;
 - d. Può compiere tutti gli atti che non sono demandati dallo Statuto ad altri organi e che si rendessero necessari ed opportuni nell'interesse della "CO.MED.A."

Art. 6

- 1. Il Segretario coadiuva il Presidente e redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- 2. Il Tesoriere dispone per le spese e le riscossioni ordinarie, redige i libri contabili dell'Associazione e predispone il rendiconto consuntivo e preventivo.

Art. 7

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1. Dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
- 2. Da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari, legati e da ogni altra entrata, destinata all'esercizio delle attività statutarie;
- 3. Da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- 4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6. Dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7. Erogazioni liberali degli associati e di terzi.

Art. 8

Possono essere causa di scioglimento:

1. L'impossibilità manifesta di raggiungere lo scopo associativo;
2. La delibera assembleare di messa in liquidazione;

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione, che abbia scopi istituzionali analoghi.

Art. 9

Qualsiasi controversia tra i Soci oppure fra un socio e l'Associazione, derivante dallo svolgimento delle attività associative, comprese quelle inerenti la validità e l'interpretazione del presente Statuto, eccetto quelle escluse per legge, sarà deferita a qualsiasi organismo di conciliazione, di natura pubblica o privata e risolto secondo il regolamento di conciliazione da questo adottato.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora non fosse possibile arrivare ad una composizione pacifica della lite, ogni eventuale procedimento giudiziario relativo alle liti associative sarà di esclusiva competenza del Foro di Bari.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi in materia di associazioni.

PUTIGNANO 30 MAR. 2011

Maria De Rosa
Barbara De Rosa
Dante Comita
Giuseppe De Rosa
Anna Maria
Anna Maria
Maria De Rosa
Anna Maria
Anna Maria



Agenzia delle Entrate
 Direzione Provinciale di Bari
 Ufficio Territoriale di Gioia del Colle
 Atto registrato il 01-04-2011
 al n. 3049 serie 3
 esatte € 168,00
 Per il Direttore Provinciale
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 FUNZIONE REGIONALE
 DOTT. DE ROSA PARADISO

